

CONTRATTO DI SERVIZIO

Rep. N.

CONVENZIONE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (COMUNI DI CELLA MONTE, ROSIGNANO MONFERRATO E SAN GIORGIO MONFERRATO).

Addì tra i Signori:

1....., nato a..... il, domiciliato ai fini del presente atto presso il Comune di, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'**Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni** con sede presso il Comune di Rosignano Monferrato, Via Roma, 19, Partita IVA 02395430065 nella sua qualità di, e per quanto infra contenuto nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.... del, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera **A)**,

2. **BORLASTA Fiorenzo**, ingegnere, nato a Torino il 2 giugno 1957, il quale agisce in nome e per conto di **COSMO SPA**, di seguito denominata Affidataria- Concessionario, Società per Azioni a intero capitale pubblico a seguito della trasformazione del Consorzio Casalese per lo Smaltimento dei Rifiuti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, con sede in Casale Monferrato - Via Achille Grandi 45/c, regolarmente iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria nella Sezione Ordinaria, Codice Fiscale e numero di iscrizione 82005660061, nella sua qualità di Direttore con poteri di legale rappresentanza, come da Statuto societario.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. E' oggetto del presente contratto di servizio la gestione del Servizio delle pubbliche affissioni, intendendosi per tale la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni con la riscossione dei relativi diritti, nonché l'accertamento e la

riscossione dell'imposta di pubblicità ed accessori conseguenti, da eseguirsi nei Comuni di Cella Monte, Rosignano Monferrato e San Giorgio Monferrato .

ARTICOLO 2

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il presente servizio è stato affidato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Collinare

Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni n. .. del .././....

ARTICOLO 3

OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTO

1. COSMO SPA è obbligata ad osservare, oltre alle norme del presente contratto, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle affissioni e della pubblicità, regolate dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni contenute negli appositi vigenti Regolamenti Comunali, le tariffe in vigore o che verranno deliberate dai Comuni associati nell'Unione, nonché le circolari del Ministero delle Finanze inerenti la materia oggetto dell'affidamento del presente servizio.

ARTICOLO 4

DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha validità a decorrere dal 01 gennaio 2017 per anni uno e fino al 31/12/2017.
2. Il presente contratto potrà essere rinnovato previa nuova deliberazione degli organi competenti delle parti contraenti.
3. Qualora in corso d'anno, e prima della scadenza di cui al precedente comma, sia modificata la natura tributaria dell'attuale entrata, si provvederà ad adeguare il presente contratto in conseguenza delle modifiche normative e regolamentari.

ARTICOLO 5

CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

Gli introiti relativi alle riscossioni dei tributi comunali sopra indicati verranno trattenuti interamente da Cosmo s.p.a. che si impegna a riconoscere all'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni una percentuale pari al 30 % del totale annuo riscosso, da

corrispondere mediante un acconto di € 2.000,00 entro il 20 aprile dell'anno di competenza e saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 6

VERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI

1. COSMO SPA dovrà attivare un numero di conto corrente postale a lui intestato ma da utilizzarsi esclusivamente per i soli incassi inerenti la gestione svolta per l'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni.
2. E' autorizzato il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni anche a carattere commerciale.

ARTICOLO 7

CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto di servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
2. Le affissioni dovranno corrispondere alle norme del D. Lgs. 507/93 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dai contribuenti, senza che l'affidatario possa chiedere alcun compenso straordinario, se non quello stabilito dal citato decreto. Per casi di forza maggiore, si richiama l'art.22 del citato Decreto.

ARTICOLO 8

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. COSMO SPA per l'espletamento del servizio, dovrà:
 - a) provvedere, a proprie spese, alla eventuale assunzione o incarico di personale in numero tale da assicurare un servizio efficiente;
 - b) munire tutto il personale addetto al servizio di tessera di riconoscimento.
 - c) COSMO SPA nell'espletamento del servizio, si impegna al raggiungimento degli obiettivi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
 - d) Si fa obbligo a COSMO SPA di avvisare almeno 30 giorni prima della scadenza dei pagamenti, con i mezzi che riterrà più idonei, gli utenti a ruolo soggetti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità permanente circa i termini di scadenza di presentazione delle

denunce e dei pagamenti. COSMO SPA dovrà anche provvedere a dare notizia dei termini annuali di scadenza della presentazione delle denunce e dei pagamenti nonché di eventuali modifiche legislative a mezzo di manifesti, inserzioni sui giornali locali o quanto ritiene idoneo a fornire una puntuale informazione all'utenza.

e) COSMO SPA per tutta la durata del contratto di servizio dovrà assicurare un ufficio in Casale Monferrato facilmente accessibile ai contribuenti; l'ufficio dovrà essere aperto al pubblico dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì . Sono consentite aperture al pubblico maggiori di quelle qui stabilite.

f) COSMO SPA potrà concedere anche l'affissione diretta ove consentita dalla legge.

ARTICOLO 9

IMPIANTI E ATTREZZATURE ESISTENTI

1. COSMO SPA prende in consegna tutti i manufatti ed impianti, di proprietà dei Comuni associati nell'Unione, adibiti al servizio delle pubbliche affissioni. A tal fine ciascun Comune provvederà a redigere appositi verbali di consegna con allegata planimetria di localizzazione e indicazione dello stato attuale dei manufatti ed impianti. Restano a carico dei Comuni associati nell'Unione o dell'Unione stessa gli interventi di manutenzione ordinaria come anche le spese per l'eventuale realizzazione di interventi per il ripristino delle condizioni di stabilità, funzionalità ed esteticità dei predetti manufatti ed impianti.

2. L'Unione, qualora lo ritenga necessario, per le esigenze del servizio, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere a COSMO SPA di riparare, rimuovere e trasferire gli impianti e manufatti esistenti e di installare nuovi impianti e manufatti; in tale caso la spesa relativa sarà preventivamente quantificata ed approvata dall'Unione e a lavoro avvenuto rimborsata a COSMO SPA su presentazione di regolare fattura.

3. Gli impianti e manufatti dovranno avere le caratteristiche stabilite con il Piano Generale degli Impianti; essi dovranno essere sovrastati da una targa con lo stemma del Comune e la scritta "Servizio Comunale Pubbliche Affissioni" (escluso qualsiasi altro motto).

4. La pubblicità sia permanente che temporanea e le affissioni eseguite all'interno di locali comunali quali palestre, piscine, saloni aperti al pubblico, campi sportivi, mercati pubblici ecc. verrà accertata e riscossa da COSMO SPA. Il compenso preteso dall'Unione per il

rilascio delle autorizzazioni relative deve considerarsi canone d'uso e pertanto estraneo all'applicazione dell'imposta o diritto che resta affidato a COSMO SPA.

ARTICOLO 10

SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'

1. COSMO SPA a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica e nella misura eventualmente prevista dal Regolamento Comunale di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al concessionario sono dallo stesso collocati negli spazi di cui al Regolamento nei limiti della capienza degli stessi.

2. Se previsto dai propri regolamenti interni, l'Unione o ciascun Comune associato nell'Unione, all'atto dell'affidamento a terzi dell'autorizzazione a costruire steccati, impalcature, recinzioni ed armature provvisorie, prospicienti il suolo pubblico, richiama l'obbligo giuridico di consentire gratuitamente le affissioni e la pubblicità da parte del Concessionario.

3. COSMO SPA dovrà svolgere il servizio con puntualità, esattezza e diligenza nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

4. Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente sugli impianti appositamente collocati nei luoghi autorizzati dall'Unione o da ciascun Comune associato nell'Unione e sugli steccati, impalcature, recinzioni ed armature provvisorie prospicienti il suolo pubblico se previsti; sono assolutamente vietate le affissioni sui muri e sulle colonne dei porticati, recinti, cancelli ed altro di proprietà privata o pubblica.

Su ogni manifesto affisso dovrà essere chiaramente indicata, con apposito timbro a calendario, la data di scadenza del periodo di affissione.

Le richieste di affissione dovranno essere fatte direttamente al Concessionario il quale vi provvederà, previo pagamento dei relativi diritti, senza bisogno di alcuna autorizzazione, salvo diverse norme di legge e regolamenti.

Il Concessionario dovrà accertare che tutte le forme di pubblicità siano state

preventivamente autorizzate dal Comune; qualora il medesimo accerti che sono già state effettuate pubblicità prive di autorizzazione, dovrà segnalarlo immediatamente al Comune ai fini dei provvedimenti di competenza.

Le affissioni richieste dall'Unione o da ciascun Comune associato nell'Unione saranno effettuate con precedenza assoluta rispetto alle altre commissioni e, qualora sia ritenuto necessario, anche in giorni festivi ed in ore notturne.

Il Concessionario è inoltre obbligato ad applicare le riduzioni di tariffe e le esenzioni di cui agli artt. 20 e 21 D.Lgs 507/93 e s.m.i. e da norme regolamentari.

I manifesti strappati o comunque deteriorati, saranno sostituiti gratuitamente dal Concessionario; in mancanza di altri esemplari dei manifesti da sostituire dovrà essere data comunicazione al richiedente e dovranno essere, nel frattempo, mantenuti a sua disposizione i relativi spazi, a norma dell'art. 22 D.Lgs 507/93.

La Concessionaria si impegna ad effettuare gratuitamente il servizio per campagne di affissioni commissionate direttamente dai Comuni dell'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni o da Associazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio da eseguirsi, fino ad esaurimento degli spazi, esclusivamente sugli impianti destinati ad affissioni di tipo istituzionale.

Sono escluse dall'esenzione tutte le campagne che dovranno essere eseguite nei due giorni successivi alla data in cui è avvenuta richiesta .

ARTICOLO 11

AFFISSIONI D'URGENZA

1. La maggiorazione, di cui all'art. 22 D.Lgs. 507/93 per servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, viene attribuita al concessionario .

Tali servizi dovranno essere espletati soltanto se espressamente richiesti e previa puntuale informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano.

2. Apposito avviso sarà esposto all'interno degli Uffici, in modo ben visibile al pubblico.

ARTICOLO 12

VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il CONCESSIONARIO è tenuto:

- a. a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che l'Unione crederà di eseguire o fare eseguire, e fornire all'Unione stesso tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti;
 - b. ad impiegare esclusivamente bollettari, anche su supporto informatico, con ciascun foglio timbrato, prima dell'uso, dall'Unione;
 - c. a timbrare tutti gli avvisi/manifesti, o altro materiale, con timbro a calendario da cui risulta la data di scadenza dell'affissione;
 - d. ad impiantare e tenere costantemente aggiornato lo schedario alfabetico della pubblicità permanente con le indicazioni relative al numero della bolletta, all'ubicazione della pubblicità, all'importo, e alla scadenza di essa;
 - e. a memorizzare, secondo le direttive impartite dall'Unione, tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del Servizio affissioni e che sia anche possibile, alla scadenza dell'affidamento, trasferire tutti i dati all'Unione.
2. L'Unione ha il potere di esercitare ogni forma di controllo, di sorveglianza, di verifica, ed esame degli atti dell'attività gestionale.
 3. L'impianto degli stampati relativi alla gestione dei servizi sono soggetti a preventiva approvazione da parte del Comune.
 4. Il Concessionario o il suo rappresentante dovranno tenersi a disposizione degli uffici dell'Unione per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e alla regolarità delle riscossioni.

ARTICOLO 13

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Ciascun Comune associato nell'Unione o la stessa Unione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, può, con deliberazione dell'organo competente, non soggetta ad alcuna impugnativa da parte del Concessionario, modificare/adottare, durante il corso del presente affidamento, il Regolamento comunale/unionale per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e le tariffe nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Concessionario può proporre modifiche sia del Regolamento predetto che delle tariffe, senza, tuttavia, che tali proposte siano vincolanti per il Comune e/o per l'Unione.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI PER L'AFFIDATARIO

1. Il Concessionario provvederà alla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento con proprio idoneo personale, locali e mezzi propri a sue totali spese ed a proprio rischio e pericolo, assumendo a suo carico anche tutte le imposte e tasse di qualsiasi natura che gravano o graveranno sulla gestione dei servizi stessi; lo stesso provvederà a tutto quanto occorre per il regolare e il proficuo funzionamento dei servizi.

2. Il Concessionario dovrà conservare tutti i documenti relativi alla gestione dei servizi sollevando l'Unione e ciascun Comune associato da qualsiasi responsabilità inerenti a incendi e furti dei medesimi.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario terrà completamente sollevato ed indenne l'Unione e ciascun Comune associato da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

2. A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza per responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con compagnia assicuratrice di primaria importanza.

ARTICOLO 16

BOLLETTARIO E REGISTRI

1. I bollettari (o fogli mobili) e gli eventuali moduli continui prima di essere posti in uso devono venire presentati all'ufficio dell'Unione per essere contrassegnati con il bollo di riscontro e il Concessionario deve rilasciare ricevuta dei bollettari e di quanto riceve in carico. Detti bollettari potranno essere tenuti anche con sistema informatico su fogli mobili preventivamente vidimati dall'Unione.

2. Il concessionario, per ogni somma riscossa a norma del Regolamento comunale,

effettuerà apposita registrazione e rilascerà quietanza da staccarsi dagli appositi bollettari a madre e figlia oppure con supporto informatico da emettersi in duplice copia.

3. Il Concessionario è tenuto a conservare le registrazioni delle concessioni e ad esibirle entro 10 giorni ad ogni richiesta dell'Unione per i necessari controlli.

4. Gli stampati vari destinati al servizio, dovranno essere forniti a cura e spese del Concessionario.

Il Concessionario ha l'obbligo di impiantare ed usare per il regolare e corretto funzionamento del servizio i seguenti registri e bollettari:

- registro commissioni
 - raccolta copie denunce pubblicità
 - registro carico e scarico bollettari e registri
 - ruolo contribuenti Imposta sulla Pubblicità
 - bollettario a “madre e figlia” per la riscossione dei diritti di affissione e compensi relativi
 - bollettario a “madre e figlia” per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e relative maggiorazioni
 - registro degli atti coattivi e delle esecuzioni
 - planimetria costantemente aggiornata, della disponibilità di spazi per le affissioni.
6. I predetti registri e stampati potranno essere tenuti, anche con sistema informatico.

ARTICOLO 17

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. A seguito di modifiche sostanziali del piano degli impianti da parte del Comune o dell'Unione, rispetto allo stato di fatto attuale, le parti potranno rivedere le presenti condizioni contrattuali.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato al Concessionario la cessione totale del presente contratto, pena la decadenza del contratto.

ARTICOLO 20

RECLAMI

1. I reclami degli utenti relativi alle affissioni non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo commissionato.

ARTICOLO 21

REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

1. L'Amministrazione dell'Unione procede alla revoca dell'affidamento del servizio per i seguenti motivi:

- a) continue violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale da parte dell'Unione;
- b) sospensione o abbandono da parte del concessionario di uno o più servizi affidati in gestione;
- c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio. Per “continue irregolarità” o “reiterati abusi” si intende che l'Unione deve avere notificato almeno tre violazioni alle norme di legge o di contratto, contestate per iscritto e non adeguatamente giustificate.

ARTICOLO 22

ARBITRATO RITUALE

1. Qualsiasi eventuale controversia, in ordine all'applicazione delle norme contenute nel presente contratto, è demandata a un collegio di numero 3 (tre) arbitri che decideranno secondo le norme di diritto.

Gli arbitri saranno nominati uno dal Concessionario, uno dall'Unione ed il terzo di comune accordo dal Concessionario e dall'Unione.

2. In difetto di nomina di una delle parti ed in mancanza di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà fatta dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

Il collegio arbitrale avrà sede in Casale Monferrato.

Si richiamano le disposizioni del c.p.c. (art. 816 e segg.) in materia di lodo arbitrale.

ARTICOLO 23

VIOLAZIONE ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA

1. Il Concessionario dovrà segnalare alla vigilanza urbana le eventuali violazioni

riguardanti le affissioni per i provvedimenti di cui alla Legge 24.11.1989, n. 689 ed eventuali occupazioni abusive.

ARTICOLO 24

SPESE, IMPOSTE E TASSE - REGISTRAZIONE

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del presente Contratto.
2. Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con onere a carico del richiedente.

ARTICOLO 25

NORME GENERALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e s.m.i., dal Regolamento di ciascun Comune per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, dalle leggi sugli Enti Locali e dalle circolari e disposizioni del Ministero delle Finanze.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI – IL DIRIGENTE

p. COSMO SPA - IL DIRETTORE GENERALE